

INDICE.

CAPO PRIMO.

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

ART. 2 - AMMONTARE DELL' APPALTO

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI

ART. 4 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO D'APPALTO

ART. 5 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART. 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'ASTA

ART. 7 - DOMICILIO LEGALE DELL' IMPRESA E CONDOTTA DEI LAVORI

ART. 8 - SISTEMA DELL' APPALTO

ART. 9 – CAUZIONI E ASSICURAZIONI

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 - VINCOLO DEL DELIBERATARIO

ART. 12 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 13 - DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'IMPRESA

ART. 14 - SPESE E TASSE A CARICO DELL'ASSUNTORE, PRESTAZIONI
OBBLIGATORIE DELLO STESSO E RESPONSABILITA' DELL'
IMPRENDITORE

ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

ART. 16 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 - DIREZIONE DEI LAVORI, DIRETTORE E ASSISTENTI DI
CANTIERE

ART. 18 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DI SICUREZZA

ART. 19 - CONSEGNA DEI LAVORI

ART. 20 - INIZIO, DURATA E TERMINE DEI LAVORI

ART. 21 - RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

ART. 22 - MATERIALI DI SPOGLIO E SGOMBERO DEI MATERIALI

ART. 23 - NORME PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. 24 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

ART. 25 - COLLAUDO

ART. 26 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

ART. 27 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

ART. 28 - REVISIONE DEI PREZZI

ART. 29 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA

ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 31 - LAVORI AGGIUNTIVI O IN VARIANTE

CAPO TERZO

NORME TECNICHE, QUALITA', REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 32 - PRESCRIZIONI GENERICHE

ART. 33 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI
ARTICOLI

CAPO QUARTO

NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 34 - NORME GENERALI

ART. 35 - OPERE E PRESTAZIONI IN ECONOMIA

CAPO PRIMO

Art.1) OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente intervento, la manutenzione straordinaria della pavimentazione in pietra di luserna della Piazza Vittorio Emanuele II in corrispondenza degli ingressi da via Umberto I, Via Garibaldi e Via San Guglielmo.

Opere più di seguito descritte ed in conformità con il progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale nella persona del Geom. Christian IZZO.

Art.2) AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dell'appalto, computato a corpo sulla base dei prezzi allegati al presente Capitolato Speciale d'appalto, risulta pari ad € 79.422,52 dei quali € 59.018,01 relativi alle opere, da assoggettarsi al ribasso d'asta ed € 1.000,00 di oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

così suddivise per categorie di lavori:

QUADRO ECONOMICO

Lavori		
Importo dei lavori	€ 59.018,01	
oneri sicurezza	<u>€ 1.000,00</u>	
Totale voce A		€ 60.018,01
Somme a disposizione		
Imprevisti sui lavori	€ 2.000,00	
IVA 20%	€ 12.003,60	
IVA 20% su imprevisti	€ 400,00	
Fondo interno RUP	€ 1.200,36	
SMAT allacciamento acquedotto	€ 2.000,00	
Accordi bonari	<u>€ 1.800,54</u>	
Totale voce B		€ 19.404,50
TOTALE PROGETTO		€ 79.422,52

L'importo netto dell'appalto risulterà dall'ammontare dell'offerta, **a corpo**, dell'Impresa che verrà giudicata idonea e nominata appaltatrice dei lavori in oggetto.

Detto importo è da considerarsi fisso e definitivo, fatto salvo quanto specificato negli articoli seguenti a proposito delle possibilità di varianti, modifiche e revisione prezzi.

Ai fini dell'appalto la categoria di opere prevalente dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 34 del 25/01/2000, è la categoria OG 3 "*Strade e relative opere complementari*", importo pari ad € 60.018,01

Art.3) DESCRIZIONE DELLE OPERE DA APPALTARSI

Le opere che formano oggetto del presente appalto si possono riassumere come in appresso, salvo più precise indicazioni che la direzione dei lavori impartirà all'atto esecutivo. Si premette che tutte le opere seguenti dovranno essere condotte nel rispetto delle istruzioni particolari che la direzione lavori impartirà all'atto esecutivo e che i lavori medesimi dovranno essere condotti per lotti, avendo cura di ripristinare di volta in volta le aree di intervento, anche in modo provvisorio.

I lavori consistono,:

- Demolizione pavimentazione in pietra di luserna con mezzo meccanico
- Demolizione sottofondo
- Formazione nuovo sottofondo con rete elettrosaldata
- Fornitura e posa di cubetti in porfido colore grigio
- Fornitura e posa di canaletta in cls prefabbricata completa di griglia carrabile tipo Pilker
- Collegamento alla rete di scarico esistente
- Fornitura e posa di dissuasore a pistone automatico compresi i collegamenti elettrici
- Fornitura e posa di dissuasore a pistone manuale
- Fornitura e posa di torretta completa di prese elettriche e attacco per l'acqua
- Fornitura e posa in opera di cestini simili a quelli presenti nel centro storico
- Ogni altro onere incluso al fine di ottenere un lavoro a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L..

Art. 4) DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO D'APPALTO

Sono, quali sue parti integranti, allegati al contratto di appalto i seguenti documenti:

- 1) - Il presente Capitolato speciale d'appalto;

- 2) – La planimetria indicante le aree oggetto di intervento;
- 3) – Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

ART.5) VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di introdurre quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o specie ritenute opportune, sia all'atto della consegna dei lavori che in corso dei lavori stessi, nei limiti di quanto al proposito stabilito dal Capitolato Generale approvato con D.P.R. 145 del 19-04-2000, senza che l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi e varianti dei prezzi, non stabilita nel presente Capitolato.

Di ogni eventuale variazione di quantità, materiali e/o modalità costruttive – tenuto conto comunque delle caratteristiche di appalto “**a corpo**” dell’opera – verrà preventivamente concordato e stabilito il relativo prezzo, che verrà aggiunto a quello/i contrattuale/i.

Dette varianti potranno essere ammesse solo nei casi contemplati dall'Art. 132 del D.L.gs. n. 163/2006 e sue modificazioni e integrazioni.

E' fatto divieto all'Impresa di intraprendere qualsiasi opera in variante e/o aggiunta senza la preventiva autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART.6) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'ASTA

Le condizioni per essere ammessi all'appalto delle opere di cui al presente Capitolato ed i documenti da allegare a corredo dell'offerta saranno specificatamente indicati nell'avviso di asta, o nella lettera di invito secondo le particolari disposizioni del Capitolato Generale dello Stato.

ART.7) DOMICILIO LEGALE DELL'IMPRESA E CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune dove sono eseguiti i lavori indicandolo esattamente all'atto della stipulazione del contratto, assieme al nominativo della persona incaricata della propria rappresentanza, secondo i termini di legge.

ART.8) SISTEMA DELL'APPALTO

I lavori saranno tutti appaltati **a corpo**, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), e con le modalità previste dall'art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, e saranno aggiudicati secondo le norme del presente Capitolato Speciale, in riferimento ai disegni tecnici di progetto ed alla parte delle opere descritte nel presente Capitolato ed opportunamente evidenziate nei disegni stessi.

L'appalto avrà luogo con le modalità che saranno a suo tempo rese note alle ditte invitate a concorrere, e risulteranno dalla lettera di invito stessa.

Non saranno accettate offerte condizionate, né quelle espresse in termini generici o non chiari.

L'offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che l'Impresa accetta incondizionatamente tutte le condizioni del presente Capitolato, essendo nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti all'attuazione del progetto.

In ogni modo l'Impresa dovrà allegare all'offerta una esplicita dichiarazione di essersi recata nella località in cui si devono eseguire i lavori, accettare incondizionatamente quanto ora detto, e di giudicare i prezzi dell'elenco nel loro complesso remunerativi sotto il ribasso che essa sta per fare.

ART.9) CAUZIONI E ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, è richiesta una cauzione provvisoria di Euro 661,24, pari al 2 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

- Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente ovvero approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al

contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

– Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

- Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione .

2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 1.549.370,69; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e relativi collaboratori, dei collaudatori in corso d'opera, del personale e dei degenti della casa di riposo. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione

temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 406 del 1991 e dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART.10) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto si stipulerà entro 60 giorni dall'aggiudicazione e verrà registrato entro i 60 giorni successivi alla stipula, così come previsto dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART.11) VINCOLO DEL DELIBERATARIO

L'aggiudicazione non si intende però definitiva né il contratto obbligatorio per l'Amministrazione appaltante, finché non sia intervenuta la superiore approvazione ai termini di Legge.

Il deliberatario resta invece vincolato dal verbale di aggiudicazione dell'asta fino a quattro mesi dalla data di presentazione dell'offerta.

ART.12) RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non è tassativamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ed in quanto ad esso non contraddicano, si intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni del Capitolato Generale vigente per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. e tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore concernenti i contratti stipulati nell'interesse dello Stato e segnatamente quelle della legge sui LL.PP. e del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, nonché tutte le disposizioni legislative successivamente emanate in materia.

Nel caso che i lavori non vengano condotti sotto la Direzione del Ministero dei LL.PP. (nei suoi vari uffici) tutte le facoltà in essi Capitolato e Regolamento devolute al Direttore dei Lavori e all'Ingegnere Capo, si intendono anche qui attribuite al Direttore dei Lavori.

ART.13) DOCUMENTI DA CONSEGNARSI ALL'IMPRESA

Appena approvato definitivamente il Contratto, l'Impresa appaltatrice riceverà dall'Amministrazione appaltante, oltre ai documenti di cui all'art 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e

dall'Art. 10 del Capitolato Generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici , i documenti di cui al precedente Art. 4, qualunque altro escluso.

ART.14) SPESE E TASSE A CARICO DELL'ASSUNTORE
PRESTAZIONI OBBLIGATORIE DELLO STESSO
RESPONSABILITA' DELL'IMPRENDITORE

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di cui appresso, esonerandosi l'amministrazione appaltante e la Direzione Lavori da ogni inerente responsabilità civile e penale; oneri di cui si è tenuto conto nei prezzi determinati in elenco e che coi prezzi stessi si ritengono interamente compensati salvo quanto specificatamente indicato nei singoli commi seguenti:

- a) tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti, nonché quelle per copie di documenti che debbano essere consegnati all'Impresa stessa, così come stabilito dall'art. 112 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554;
- b) tutte le spese di bollo inerenti agli atti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello del collaudo, così come stabilito dall'art. 112 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554;
- c) l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera;
- d) tutti gli obblighi ed oneri inerenti alle opere di previdenza, di assicurazioni sociali e di tutela sindacale degli operai, in relazione alle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e di quelli che venissero emanati in corso di appalto;
- e) tutte indistintamente le spese di provviste e mano d'opera per consegne, o verifiche, disposte dalla Direzione dei Lavori, e per tracciamenti e rilievi; il tutto però nell'ambito di quanto strettamente si riferisce ai lavori di cui al presente appalto.
- f) le prestazioni di tutto l'occorrente per il mantenimento della viabilità pubblica veicolare e pedonale, dello scolo delle acque dei tombini privati e pubblici
- g) l'esecuzione di fotografie, a richiesta della Direzione Lavori, e di tutte le prove di laboratorio richieste dalla direzione lavori stessa, in particolare per quanto attiene alle opere in calcestruzzo semplice ed armato, in osservanza alla normativa vigente, come pure le spese per il collaudo delle opere medesime;
- h) la formazione del cantiere, comprese le baracche per ufficio e per il deposito dei materiali, le occorrenti difese degli scavi con assiti, cartelli di avviso e lumi per segnali notturni;
- i) la gratuita prestazione di tutti i macchinari ed attrezzature necessarie per la esecuzione dei lavori, salvo quanto in appresso specificatamente indicato per gli aggettamenti;

- j) la sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi sono materiali dell'Amministrazione;
- k) le aree necessarie per i cantieri;
- l) lo svolgimento delle pratiche presso le Amministrazioni dei servizi pubblici e le opere di presidio occorrenti e gli avvisi alle stesse di qualunque guasto avvenuto alle rispettive condutture;
- m) la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo. L'Impresa risponderà direttamente e in ogni caso, tanto verso l'Amministrazione appaltante, quanto verso gli operai ed i terzi di tutti i danni alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori;

ART.15) SUBAPPALTO

Per quanto riguarda eventuali subappalti di parti dell'opera, comunque non superiori al 30% della categoria prevalente, si fa' espresso rinvio alle disposizioni contenute nell'Art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 come integrata e modificata dalla Legge 18-11-1998 n° 415 e dall'art. 141 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554, precisando che tali disposizioni verranno applicate anche alle attività che richiedono l'impiego della manodopera, quali forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati.

ART.16) RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante può di diritto rescindere il contratto nei casi previsti dagli articoli 135,136,137 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare nei seguenti casi:

- 1) se l'Impresa è colpevole di frode o di negligenza grave;
- 2) se l'Impresa contravviene agli obblighi e alle contraddizioni stipulate;
- 3) in caso di fallimento dell'Impresa;
- 4) in caso di morte dell'assuntore, qualora l'Amministrazione non ritenga di trasmettere agli eredi gli obblighi da esso assunti.

In questi casi l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle opere eseguite a regola d'arte, con riserve dei danni che venissero all'Amministrazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione d'ufficio delle opere appaltate, come previsto dall'art. 138 D.Lgs. n. 163/2006.

In caso che l'Amministrazione appaltante avesse la necessità di risolvere il contratto di appalto, ciò potrà farsi, come previsto dall'art.134 del D.Lgs. n. 163/2006 mediante il pagamento in contanti all'Impresa delle opere eseguite, del decimo delle opere non eseguite sino ai 4/5 dell'importo appaltato e del valore dei materiali che fossero già stati ordinati se non ancora portati in cantiere, in base a documentazioni da presentarsi all'Amministrazione appaltante, che ne diverrà proprietaria.

L'avviso di rescissione avrà efficacia di certificato di ultimazione dei lavori.

ART.17) DIREZIONE DEI LAVORI DIRETTORE E ASSISTENTI DI CANTIERE

La Direzione dei lavori è affidata alla stazione appaltante nella persona che verrà da essa indicata, così come previsto dagli articoli 123 e 124 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554.

L'Impresa è tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

La responsabilità dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio dei cantieri sono a carico dell'Impresa.

L'appaltatore dovrà affidare la direzione del cantiere a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il direttore di cantiere sarà responsabile del cantiere, dovrà predisporre il piano di igiene e di sicurezza fisica dei lavoratori, dovrà aggiornare detto piano tenendo conto di esigenze impreviste che si possano manifestare in corso d'opera e, nel caso in cui nello stesso cantiere operino altre imprese, dovrà coordinare i vari piani di sicurezza. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare i nominativi degli assistenti di cantiere.

ART. 18) NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore sarà personalmente unico responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei lavori e dovrà attuare tutte le precauzioni che gli stessi richiederanno ed in particolare sarà responsabile della puntuale esecuzione delle seguenti norme in materia di prevenzione infortuni:

- 1) D.P.R. 27/04/1955 n° 547 - Artt. 10, 236, 372;
- 2) D.P.R. 07/01/1956 n° 164 - Artt. 13, 15;
- 3) D.P.R. 20/03/1956 n° 320 - Artt. 101, 102, 103, 104.
- 4) D.L. 14/08/1996 n°494 sulla sicurezza nei cantieri.
- 5) D. Lgs 09/04/2008 n°81 Testo unico sicurezza sul lavoro

Il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal Decreto Legislativo n° 494/96 – nel caso ne ricorra la obbligatoria preventiva redazione, a termini di legge - viene consegnato all'impresa dall'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori.

Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura del tecnico coordinatore per la sicurezza per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

ART. 19) CONSEGNA DEI LAVORI

Salvo le deroghe di Legge, non appena approvato a termine di legge il contratto di appalto, l'Amministrazione appaltante a mezzo della Direzione dei Lavori, procederà alla consegna dei lavori, come previsto dall'art. 129 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554.

La Direzione dei Lavori indicherà per iscritto all'Impresa, il giorno, l'ora ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Dell'atto di consegna verrà redatto regolare verbale in due copie, entrambe firmate in contraddittorio dall'Impresa e dalla Direzione dei Lavori.

ART. 20) INIZIO, DURATA E TERMINE DEI LAVORI

Subito dopo le consegne dei lavori, l'Impresa procederà al tracciamento e alla eventuale picchettazione delle opere, ed all'inizio dei lavori stessi.

Il tempo entro cui l'Impresa dovrà dare ultimati i lavori è fissato in **50 (CINQUANTA)** giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Trascorso tale termine verrà applicata una penalità di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo nei limiti di cui all'Art. 117 del Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999 n° 554 ed art. 22 del D.M.LL.PP. n°145 del 19/04/2000.

Dette ammende per ritardo di ultimazione dei lavori verranno prelevate sul residuo e sulla cauzione.

I lavori dovranno procedere senza interruzioni.

Quando circostanze particolari impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di far sospendere i lavori e la durata di tale periodo di sospensione dovrà essere dedotta da quello della durata complessiva dei lavori stessi.

ART. 21) RINVENIMENTO DI OGGETTI DI VALORE

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco od archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, scavi o dovunque sulla sede dei lavori, spettano di diritto all'Amministrazione, salvo quanto più precisamente o diversamente stabilito dalle disposizioni di legge.

L'Impresa dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento alla Direzione dei Lavori e ne dovrà garantire con la massima cura l'integrità fino alla loro consegna a chi di dovere.

L'Impresa è tenuta pure a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.

ART. 22) MATERIALI DI SPOGLIO E SGOMBERO DEI MATERIALI

I materiali di spoglio e quelli che residuassero, sia in corso che a fine di lavoro, dovranno essere sollecitamente asportati unitamente agli attrezzi non più necessari ai lavori, a cura e spese dell'Impresa.

I materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi che dalla Direzione Lavori siano ritenuti utilizzabili, resteranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione appaltante.

Ove l'Amministrazione ne giudichi opportuno e ne ordini l'impiego sul lavoro, essi verranno accreditati all'Amministrazione stessa, al corrispondente prezzo dell'elenco prezzi, netto di ribasso d'asta e sotto un ulteriore sconto del 30% (trenta per cento) a compenso delle spese di raccolta, di pulizia e di cernita da parte dell'Impresa, nonché delle maggiori tasse relative.

ART. 23) NORME PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI

Sul luogo dei lavori l'eventuale assistente designato dal Direttore dei Lavori terrà un giornale di cantiere ove darà notizia giornalmente di tutte le circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori o che possono influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle istruzioni impartite dal Direttore, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura e sui terreni e tutte quelle particolarità che possano essere utili.

Le annotazioni del giornale dovranno essere controfirmate dal rappresentante sui lavori dell'Impresa.

Il Direttore dei Lavori in occasione delle visite potrà segnare sul giornale quegli ordini e quelle istruzioni che riterrà di dover impartire in luogo, ordini e istruzioni che saranno controfirmati dal rappresentante dell'Impresa.

Tutta la contabilità dei lavori dovrà essere tenuta secondo le disposizioni del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, approvato con D.P.R. 21/12/1999 n° 554.

Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sui certificati di collaudo, non potranno essere previ in nessuna considerazione, se non saranno presentate ed iscritte nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento sopraccitato.

ART. 24) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Ultimati i lavori ed a seguito di comunicazione fatta per iscritto dall'Impresa alla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 21 del Capitolato generale approvato con D.M.LL.PP. 19-04-2000 n° 145, questa procederà alla visita ed alle verifiche di constatazione, come previsto dall'art. 172 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554.

L'Impresa sarà in obbligo di fornire senza diritto a compenso le prestazioni per i lavori di scoprimento e conseguente ripristino.

In contraddittorio con l'Impresa si stenderà un verbale di ultimazione dalla cui data, se furono riscontrate complete ed idonee le opere appaltate, decorrerà il periodo di cui all'Art. 24.

Se le opere non risultassero conformi alle norme contrattuali per difetto di materiali usati od imperfetta esecuzione, l'Impresa nel tempo che le sarà prescritto, dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati, solamente dopo la constatazione dell'effettuato perfezionamento delle opere si emetterà il verbale di ultimazione dei lavori.

Entro giorni 60 (sessanta) dalla data del verbale di ultimazione, in base al registro di contabilità e vagliate le eventuali riserve dell'Impresa, la Direzione Lavori redigerà il conto finale delle opere.

ART. 25) COLLAUDO

La visita di collaudo deve essere conclusa entro sei mesi a decorrere dalla data di ultimazione ai sensi dell'Art. 192 del Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999 n° 554.

Per i lavori di importo non superiore a Euro 500.000,00, è in facoltà dell'Amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

All'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'Art. 1669 del codice civile, e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, allo svincolo della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'Art. 48, 1° comma, del R.D. 23/5/24 n° 827 modificato da ultimo dall'Art. 22 della Legge 3/1/78 n° 1, e di tutte le consimili trattenute a titolo di garanzia.

Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.

ART. 26) PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

In corso dei lavori e sull'importo di essi l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento purché il suo credito liquido, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di cui agli Art. 33 del Capitolato Generale e 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/23 n° 827 e Art. 1 del D.L. 20/1/48 n° 18 modificato dalla Legge 10/12/53 n° 936 e con D.P.R. 30/6/72 n° 422 e dagli articoli 114 e 168 del del D.P.R. 21/12/1999 n° 554, raggiunga precisamente

1° SAL 50% dei lavori

2° SAL 95% dei lavori

STATO FINALE 100% dei lavori

Le trattenute verranno tutte restituite a collaudo compiuto assieme all'eventuale rata a saldo.

ART. 27) DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'Art. 139 del Regolamento per i lavori dello Stato approvato con D.P.R. 21/12/1999 n° 554, avvertendo che le denunce del danno devono sempre essere fatte per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero causati dalle acque di pioggia alle scarpate, ai tagli, ed ai rilevati negli interramenti delle cunette, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

ART. 28) REVISIONE DEI PREZZI

La revisione prezzi non è dovuta in forza di quanto disposto dall' Art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29) DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MANO D'OPERA

Nelle assunzioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalla Legge e dai contratti di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi vigenti sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

La mano d'opera suddetta dovrà essere assunta attraverso i competenti uffici di collocamento, fatte salve le eventuali deroghe previste dalle normative in materia. In conformità alla Circolare ministeriale 20/02/1932 n° 193/69/129, l'impresa è tenuta a comunicare i dati statistici relativi all'impiego contrattuale della manodopera. In caso di inadempienza incorrerà in una penale pecuniaria giornaliera di Euro 0,52, salvo i più gravi provvedimenti a suo carico, che potranno essere adottati, in analogia a quanto l'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 per le irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

ART. 30) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Quando sorgano contestazioni che a giudizio dell'Amministrazione non danno luogo ai provvedimenti di cui al precedente Art. 16, si procederà alla loro definizione diretta con l'Impresa.

Le controversie che non si sono potute definire ai sensi del comma precedente, sono deferite al giudizio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti, il terzo d'intesa tra le stesse.

ART. 31) LAVORI AGGIUNTIVI O IN VARIANTE

Non si potrà dare corso a lavori aggiuntivi o in variante se non previa esplicita autorizzazione della Direzione dei lavori, d'accordo con la quale verranno di volta in volta redatti appositi verbali di concordamento dei nuovi prezzi, **a corpo**.

Detti lavori aggiuntivi o in variante potranno solamente avvenire, come già detto, nei limiti di quanto per essi previsto dall'Art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e sue modificazioni e integrazioni.

CAPO TERZO
NORME TECNICHE, QUALITA', REQUISITI
E PROVENIENZA MATERIALI

Art. 32) PRESCRIZIONI GENERICHE

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti prescritti per ognuno dal Capitolato, salvo il caso che nel Capitolato stesso siano determinati i luoghi da cui debbano prendersi alcuni dei materiali medesimi.

Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell'arte e forniti, per quanto possa essere di competenza dell'Impresa, in tempo debito per assicurare l'ultimazione dei lavori nel termine assegnato. La Direzione Lavori potrà richiedere che l'Impresa presenti, per le principali provviste, un certo numero di campioni da sottoporre alla scelta ed all'approvazione della Direzione stessa, la quale, dopo averli sottoposti alle prove prescritte, giudicherà sulla loro rispondenza e determinerà di conseguenza il modello su cui dovrà esattamente uniformarsi l'Impresa per l'intera provvista.

La Direzione Lavori ha facoltà di prescrivere le qualità dei materiali che si debbono impiegare in ogni singolo lavoro, quando si tratta di materiali non contemplati nel presente capitolato.

I campioni rifiutati debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Impresa; anche i materiali ammessi nel cantiere non si intendono perciò solo accettati e la facoltà di rifiutarli persisterà anche dopo la loro collocazione in opera qualora non risultassero corrispondenti alle prescrizioni del capitolato.

L'appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza e con materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione o protesta.

In merito alla eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dal capitolato, verrà deciso secondo la procedura stabilita dal capitolato medesimo.

Allorché il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, egli potrà ordinare le necessarie verifiche.

Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore quando siano constatati vizi di costruzione. Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, l'appaltatore avrà diritto al solo rimborso delle spese effettive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi indennizzo o compenso.

POZZETTI

Dovranno essere del tipo prefabbricato in calcestruzzo diaframmati e non, da fornire in opera completi con tutte le operazioni di innesto, saldatura delle tubazioni, scavi, rinterrati ed eventuali massetti.

CHIUSINI E GRIGLIE IN FERRO

Saranno realizzati con profili battentati in ferro, parti apribili ed eventuali chiavi di sicurezza oltre ad una mano di smalto o vernici antiossidanti.

ART. 33) LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per i lavori da eseguirsi, ma non specificati nei precedenti articoli, si seguiranno le norme che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, ed in particolare le prescrizioni indicate nel sopracitato Capitolato Generale d'Appalto per le OO.PP. approvato con D.P.R. n° 1063 del 16/07/62.

CAPO QUARTO
NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 34) NORME GENERALI

Le opere e le provviste sono applicate **a corpo**, secondo le indicazioni degli Art. 2 e 3 del presente Capitolato speciale d'appalto e delle presenti norme.

L'impresa dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione dei lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazione in variante o in aggiunta che, in progresso di lavori si rendessero necessarie (fatto salvo quanto a tal proposito precisato in precedenza).

Rimane convenuto che se talune quantità non fossero esattamente accertate, la valutazione della Direzione dei lavori dovrà essere accettata dall'impresa sottostando a tutte le spese e danni per la tardiva ricognizione.

Le opere e provviste in variante o in aggiunta saranno compensate, come già precisato - con i limiti per esse precedentemente indicati - sulla base dell'Elenco Prezzi approvato dalla Regione Piemonte, e sul quale verrà applicato il medesimo sconto percentuale (ribasso) indicato in sede di presentazione di offerta.

L'idoneità degli operai è rimessa al giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, e l'impresa dovrà sostituire con personale riconosciuto idoneo, qualora quelli impiegati non fossero ritenuti adatti.

Art. 35) OPERE E PRESTAZIONI IN ECONOMIA

I prezzi dei materiali e delle prestazioni indicati nell'Elenco Prezzi succitato e diminuiti dello sconto percentuale praticato contrattualmente, dovranno servire nei seguenti casi:

- a) provviste occorrenti per lavori in economia ordinati dalla D.L.;
- b) valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio e nei casi di rescissione coattiva o scioglimento del contratto;
- c) valutazione dei materiali che la stazione appaltante dovesse rilevare quando, a seguito di variazioni da essa ordinate, non potessero più trovare impiego nei lavori successivi;
- d) valutazione dei materiali per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie.

I prezzi unitari dei materiali si intendono per merce fornita anche in piccole quantità.